

CAMERA DEI DEPUTATI N. 509

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TONENGO

Annunziata nella seduta del 28 aprile 1949

Regolamentazione locale per le distanze dei piantamenti dai confini di proprietà.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 892 del Codice civile sancisce che le distanze dei piantamenti dai confini di proprietà sono dettate da regolamenti locali o, in mancanza di questi, sono riconosciute quelle dettate dalla consuetudine e che, in mancanza di regolamenti locali o di consuetudini, valgono quelle dettate dal medesimo articolo.

Perciò già da allora il legislatore aveva compreso che in Italia non si può parlare di un'agricoltura unitaria, perché assai diverse sono le condizioni di clima tra il Nord ed il Sud.

Ma se il legislatore d'allora non prevedeva la necessità di rendere obbligatoria una tale regolamentazione locale, oggi si deve riconoscere l'assoluta necessità di fissare, provincia per provincia e, se è necessario, zona per zona, quelle distanze che permettano a tutti gli agricoltori, siano essi grandi o piccoli, la più completa libertà per lo svolgimento della propria attività.

Dobbiamo ricordarci che la proprietà non può essere considerata esclusivamente come un diritto: la proprietà comporta anche determinati doveri, primo fra tutti quello di non arrecare danni agli altri. Purtroppo, invece, si deve notare che molti, troppi proprietari, che evidentemente non esercitano l'attività contadina, piantano a destra e a manca, su terreni buoni o cattivi, ma spe-

cialmente su quelli buoni, piantano magari unicamente per far dispetto ai vicini, per arrecare loro danno con l'ombra dei loro alberi, sottraendo alle necessità della Nazione non solo i loro terreni, ma anche una gran parte della potenzialità dei terreni altrui.

Non si tratta, perciò, di limitare, si tratta di salvaguardare la libertà di chi effettivamente svolge un'attività benefica; non si tratta di lotta politica, di dissidio fra grossi e piccoli, si tratta di una questione tecnico-economica, che interessa tutti gli agricoltori senza distinzione di categoria, né di colore politico.

Propongo quindi che venga resa obbligatoria la compilazione di un regolamento locale, sia esso provinciale che di zona, in maniera che in ogni località la questione possa essere risolta nel miglior dei modi e ciò con grande beneficio, non solo dei singoli interessati, ma di tutto il popolo che chiede alla terra i propri alimenti.

Non è logico che, quando si parla con tanta insistenza della riforma agraria, si permetta a dei non agricoltori, che hanno la ventura di essere proprietari di terreni, di sottrarre i loro terreni alle normali ed indispensabili coltivazioni. Non è umano che tali terreni siano resi improduttivi, piuttosto che essere ceduti in affitto o a mezzadria a contadini che hanno fame di terra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Entro il 30 giugno 1949 in ogni provincia dovrà costituirsi una commissione tecnica presieduta dal prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di terreni affittati, proprietari od affittuari conduttori di grandi aziende, proprietari ed affittuari conduttori di medie aziende, proprietari od affittuari coltivatori diretti, mezzadri, braccianti, tecnici agricoli.

I singoli membri delle varie categorie interessate sono nominati dal prefetto su proposta delle organizzazioni sindacali o di categoria esistenti nella provincia.

ART. 2.

La commissione di cui all'articolo 1, dopo aver diviso la provincia in zone, se ciò si rende necessario, compilerà un regolamento relativo alla distanza dei piantamenti dai confini di proprietà, specificando chiaramente se dette distanze valgono per qualsiasi coltura o qualità di terreno od utilizzazione del terreno medesimo oltre il confine, o se tali distanze possono essere variabili per tali considerazioni.

ART. 3.

I regolamenti provinciali entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che non esistano altre disposizioni precedenti, nel qual caso esse restano in vigore fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.